

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 09/11/2012 n. 93/2012

d.lgs 163/06 Articoli 130 - Codici 130.1

E' illegittima la sospensione dei lavori disposta per carenza, seppure parziale, di disponibilità finanziaria da parte del Committente (così Lodo 14 maggio 2010 n. 68; v. anche Lodo 27 dicembre 2007 n. 170). L'interruzione per carenza di fondi non è riconducibile tra le legittime sospensioni nelle quali il Committente resta esonerato da qualunque indennizzo. (cfr. Lodo arb., Roma, 14 maggio 2010 n. 68; 7 luglio 2010 n. 93; 27 dicembre 2007 n. 170 e 26 luglio 2006 n. 33).